

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 690-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE MATTEO)

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1992

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia aderisce alla CIEC (Commissione internazionale dello stato civile) dal 1958. Ne fanno parte 12 paesi di cui 9 appartengono alla Comunità europea. Dei paesi della Comunità non aderiscono l'Inghilterra, l'Irlanda e la Danimarca. Si aggiungono invece la Turchia, la Svizzera e l'Austria.

Scopo della CIEC è quello di fornire supporto di documentazione e di consulenza tecnica ai progetti di convenzioni volte ad armonizzare l'ordinamento dello stato civile. Un obiettivo che si rivela ancor più importante oggi, in presenza di una mobilità che esige una organizzazione efficace e moderna per consentire la certificazione senza lungaggini e al riparo da procedure che potrebbero compromettere opportunità di diversa natura: sociali, culturali, di lavoro. Il «libretto» è lo strumento per definire le posizioni individuali inserendo le variazioni man mano che si verificano, senza l'obbligo della certificazione riservata ad un solo paese, ma con procedure armonizzate e concordate.

La Convenzione di Madrid del 5 settembre 1990, firmata da Francia, Grecia, Portogallo, Spagna, Turchia e Italia, indica tutte le opportunità dell'accordo. In particolare si attribuisce valore probatorio alle attestazioni contenute nel libretto, si prevede la possibilità dell'aggiornamento da parte di un ufficiale di stato civile di un paese diverso da quello che ha emesso il libretto, si stabiliscono procedure comuni per evitare contraffazioni e incertezze nei controlli.

La Convenzione di Madrid è aperta all'adesione dei paesi CIEC, a quelli della Comunità europea ed a quelli aderenti al Consiglio d'Europa. Non è prevista una durata della convenzione, che ogni Stato aderente può denunciare dopo un anno dall'entrata in vigore.

L'esame di questa Convenzione consente, dopo averne apprezzato il senso e la portata, di fare una riflessione generale sul significato che assumono tali iniziative parziali. Sono proliferate una serie di sedi di cooperazione che spesso mostrano tutta la loro precarietà e mettono in luce soprattutto le carenze ed i ritardi della Comunità europea. Dal nucleo dei paesi CEE che hanno ormai acquisito una lunga esperienza di cooperazione dovrebbe partire l'impulso per collaborazioni più ampie nei diversi settori. Tutto ciò non avviene o, comunque, mostra incertezze e ritardi. Riteniamo tuttavia che iniziative come quelle proposte dalla Convenzione di Madrid, seppure parziali, possono avere un effetto diffusivo per intese più vaste, non esclusivamente tra i paesi della Comunità o quelli che negoziano per entrare a farne parte, sotto le diverse forme previste. Nel campo specifico di influenza della Convenzione ne rileviamo l'utilità rispetto ad una fase di mobilità crescente delle persone che sarà destinata ad ulteriori incrementi. Non si possono sottovalutare i danni che derivano ai cittadini e alle loro famiglie da ritardi nell'acquisizione di certificati e documenti essenziali, come quelli contenuti nel libretto dello stato civile.

In conclusione si richiama l'attenzione dei senatori sull'articolo 3 del disegno di legge, che fa un preciso riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1959, n. 233, per ribadire la validità temporale dei libretti dello stato civile. Tenuto conto di ciò e del ruolo avuto dall'Italia nella fase di definizione nell'ambito dei paesi CIEC, pur nella consapevolezza dei limiti della Convenzione, la Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

DE MATTEO, relatore

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

28 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della Convenzione medesima.

### Art. 3.

1. I libretti di stato civile previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 1 hanno la stessa validità temporale riconosciuta ai certificati anagrafici dall'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.